

**Dati della causa**

Richiedente il marchio comunitario:	Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greif-technik
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio che rappresenta una parte di mandrino con tre scanalature, per prodotti appartenenti alle classi 7 e 8 (domanda di registrazione n. 3 098 894)
Decisione dell'esaminatore:	Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik è condannata alle spese.

**Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 aprile 2010 —  
UniCredito Italiano / UAMI — Union Investment Privatfonds  
(UNIWEB e UniCredit Wealth Management)**

**(Cause T-303/06 e T-337/06)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domande di marchi comunitari denominativi UNIWEB e UniCredit Wealth Management — Marchi denominativi nazionali anteriori UNIFONDS e UNIRAK e marchio figurativo nazionale anteriore UNIZINS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione —

Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

*Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 48, 49)*

## Oggetto

Ricorsi proposti contro due decisioni della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) e 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005-2 e R 502/2005-2) relative ai procedimenti di opposizione tra la Union Investment Privatfonds GmbH e la UniCredito Italiano SpA.

## Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	UniCredito Italiano SpA
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio denominativo «UNIWEB» (domanda di registrazione n. 2.236.164), per servizi nelle classi 35, 36 e 42 — e marchio denominativo UniCredit Wealth Management (domanda di registrazione n. 2330066) per prodotti e servizi nelle classi 16, 35, 36, 41 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Union Investment Privatfonds GmbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchi denominativi tedeschi «UNIFONDS» (n. 991.995) e «UNIRAK» (n. 991.997) e marchio figurativo tedesco «UNIZINS» (n. 2.016.954) per contraddistinguere il collocamento dei fondi, nel senso della classe 36.

Decisione della divisione di opposizione:	Accoglimento dell'opposizione per una parte dei servizi contestati e rigetto dell'opposizione quanto agli altri servizi
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso

## Dispositivo

- 1) Le cause T-303/06 e T-337/06 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 5 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 196/2005-2 e R 211/2005-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 211/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UNIWEB, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni, informazioni e consulenza in materia finanziaria ed assicurativa, servizi di carte di credito/debito, servizi bancari e finanziari via Internet», compresi nella classe 36.
- 3) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 25 settembre 2006 (procedimenti riuniti R 456/2005 2 e R 502/2005 2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della UniCredito Italiano SpA nel procedimento R 456/2005 2 accogliendo le opposizioni alla registrazione del marchio richiesto UniCredit Wealth Management, per quanto riguarda gli «affari bancari, affari finanziari, affari monetari, assicurazioni e informazioni finanziarie», compresi nella classe 36.
- 4) Le domande della Union Investment Privatfonds GmbH sono respinte.
- 5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.